



# COMUNE DI STATTE

## PROVINCIA DI TARANTO

N. 84  
SEDUTA DEL 18-12-2023  
Ore: 11:00

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Modifiche Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione.

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di dicembre alle ore 11:00, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, **in modalità da remoto** sotto la presidenza del *Artuso Patrizia* e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marianunzia MARGHERITA.

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	PRES/ASS	CONSIGLIERI	PRES/ASS
ANDRIOLI Francesco	Presente	ANDRISANI Daniele	Presente
Simeone Marianna	Assente	Assi Andrea	Assente
Orlando Ivan	Presente	CENTARO Valentina	Presente
Artuso Patrizia	Presente	MADARO Caterina	Presente
Miccoli Angelo	Presente	CHIRICO Francesco	Presente

Luccarelli Cosima	Presente in videoconferenza	Cascione Immacolata	Assente
-------------------	-----------------------------	---------------------	---------

LIPPO Daniele	Presente	LIPPOLIS Giosuè	Presente
---------------	----------	-----------------	----------

MASTROMARINO Gianluca	Presente in videoconferenza	FERRAIOLI Andrea	Presente
-----------------------	-----------------------------	------------------	----------

Villani Angelo	Presente		
----------------	----------	--	--

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

#### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

**Dato atto** che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i seguenti pareri:

<b>Pareri</b> ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000	Esito	Data	Responsabile del Settore
REGOLARITÀ TECNICA	<i>Favorevole</i>	<i>30-11-23</i>	<i>Greco Dott.ssa Monica</i>
REGOLARITÀ CONTABILE	<i>Favorevole</i>	<i>04-12-23</i>	<i>PALMA Dott.ssa ELENA</i>

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

*Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunalì di cui al resoconto stenografico cui si rinvia "per relationem"*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia “per relationem”*

### Visti

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ed ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria.

### Dato atto

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) modificato ed integrato con successivi atti deliberativi.

**Richiamata** la delibera di C.C. n. 77 del 07.11.2023 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2024.

**Preso atto** della necessità, evidenziata nella suddetta delibera, di definire puntualmente a quali soggetti sia destinata l'aliquota agevolata IMU prevista per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali B/5 e B/7, locati o concessi in comodato ed utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro.

### Considerato

- che tale necessità deriva dall'impossibilità con il nuovo D.M.7/7/23 di limitare l'applicazione dell'agevolazione IMU, di cui trattasi, alle sole Parrocchie Locali in quanto il decreto consente solo di circoscrivere l'applicazione agli immobili di categoria B5 (scuole e laboratori scientifici) e B7 (cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto) generando la possibilità che la stessa si estenda a strutture non appartenenti alle parrocchie, soprattutto nel caso della categoria B5;
- che la volontà dell'amministrazione è di circoscrivere l'agevolazione ai soli immobili appartenenti alle Parrocchie Locali.

**Ritenuto** pertanto, di dover intervenire, con specifica norma, sul regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, al fine di limitare l'applicazione della suddetta agevolazione ai soggetti individuati dall'amministrazione.

**Richiamata** del suddetto regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, la disposizione contenuta nell'art.12 “Esenzioni di altri immobili”.

**Ritenuto** necessario procedere alla integrazione dell'**art. 12 “Esenzioni di altri immobili”** del vigente regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come di seguito specificato:

- **all'art. 12, dopo il comma 1**, viene inserito il **comma 2** come di seguito disposto:
  2. *L'aliquota IMU viene ridotta, fino al limite massimo consentito dalla normativa, per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali B/5 e B/7, a condizione che le stesse siano concesse in uso esclusivo o congiunto, nelle forme del comodato in uso gratuito o della locazione con corrispettivo, per lo svolgimento delle attività istituzionali o di pubblica utilità, all'Ente Comunale dalle Parrocchie Locali in quanto proprietarie.*

**Dato atto** che, come già attestato nella delibera di approvazione delle aliquote IMU 2024, tale integrazione alla norma regolamentare garantisce la salvaguardia degli equilibri di bilancio in quanto non comporta un minor gettito rispetto agli anni precedenti, essendo tali immobili comunque esentati dalla norma nazionale in caso di uso esclusivo per attività religiose e di culto.

#### **Richiamati**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

**Dato atto** che il termine per l'approvazione del Bilancio 2024/2026, fissato dall'art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 è il 31 dicembre di ogni anno.

**Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla modifica regolamentare evidenziata nelle premesse.

**Dato atto** che la modifica al regolamento IMU di cui al presente atto non ha un riflesso sul bilancio di previsione in fase di approvazione, in termini di entrata o di spesa, per le motivazioni già richiamate in premessa.

#### **Acquisiti**

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

**Visto** lo Statuto Comunale.

#### **Vista la votazione come sotto riportata:**

PRESENTI      N. 14  
VOTANTI      N. 14

FAVOREVOLI N. 14  
CONTRARI N. 0  
ASTENUTI N. 0

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Di approvare l'integrazione dell'**art. 12 "Esenzioni di altri immobili"** del vigente regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come di seguito specificato:
  - **all'art. 12, dopo il comma 1**, viene inserito il **comma 2** come di seguito disposto:
    2. L'aliquota IMU viene ridotta, fino al limite massimo consentito dalla normativa, per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali B/5 e B/7, a condizione che le stesse siano concesse in uso esclusivo o congiunto, nelle forme del comodato in uso gratuito o della locazione con corrispettivo, per lo svolgimento delle attività istituzionali o di pubblica utilità, all'Ente Comunale dalle Parrocchie Locali in quanto proprietarie.
- Di prendere atto che la suddetta modifica regolamentare ha efficacia dal 1° gennaio 2024, vista la sua approvazione entro il termine fissato per l'approvazione del Bilancio 2024-2026.
- Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
- Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.
- Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con n. 14 voti favorevoli ed unanimi espressi da 14 Consiglieri presenti e votanti.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Artuso Patrizia

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa MARGHERITA Marianunzia

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

Ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. n.267 del 18/08/2000

■ che la presente deliberazione:

- è affissa all'Albo Pretorio con il n. 1464 dal 20-12-2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 04-01-2024 ;

Che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno 18-12-23

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)